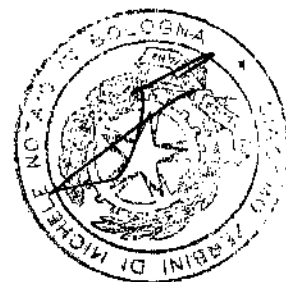




STUDIO NOTARILE
STAME - ZERBINI



REGISTRATO
AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
BOLOGNA 2

Il 28/05/2019

Serie IT

N. 11292

Euro 245,00

Repertorio n. 3114

Fascicolo n. 2385

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE
"CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA IN BOLOGNA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019).

Oggi 25 (venticinque) maggio.

Alle ore 9,30.

In Bologna, Strada Maggiore n.13, sala Don Bedetti.

Davanti a me **dott. GIACOMO ZERBINI, Notaio** iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si riunisce l'Assemblea generale straordinaria dei Confratelli dell'associazione **"CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA IN BOLOGNA"**, con sede legale in Bologna Strada Maggiore n. 13, ONLUS, iscritta al Registro del Volontariato della Regione Emilia Romagna al n. 453, dal 21 aprile 1993, codice fiscale 80061210375, associazione senza scopo di lucro, assemblea convocata in questi luoghi, giorno ed ora a norma di statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima per il giorno di mercoledì 22 maggio 2019 con lettera in data 20 maggio 2019, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

ore 09:15 Operazioni di accesso all'Assemblea.

ore 09:30 Esame, approfondito e delibera di approvazione del nuovo Statuto della **"Confraternita della Misericordia in Bologna ODV"** Ente del Terzo Settore.

Avanti a me Notaio si costituisce la Presidente dell'Associazione **CEVENINI Ing. Marco** nato a Sasso Marconi (BO) il 2 febbraio 1950, residente a Bologna, via Wiligelmo n. 7, codice fiscale CVN MRC 50B02 0972V e domiciliato per la carica in Bologna, Strada Maggiore n.13, componente cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale assume, a norma di Statuto, la presidenza dell'Assemblea e richiedo a me Notaio di redigere il presente verbale,

Il Presidente, constatato che:

- del Consiglio Direttivo, oltre a sé Presidente, sono presenti i signori Bagnoli Antonio, Cavrini Vanni, Facchini Fausto, Lesi Carlo, Palmieri Giovanni, Querini Alba, Sazzini Giancarlo, Squerzoni Mauro;

- sono presenti, in proprio, i Confratelli signori Ambrogi Maria, Bagnoli Antonio, Bianconi Lucio, Cavrini Vanni, Cevenini Elena, Cevenini Marco, Diotallevi Maria, Facchini Fausto, Francia Giuseppe, Gaudenzi Maria, Gombi Francesco, Lesi Carlo, Maccaferri Silvia, Mengoli Paolo, Nicoli Aldini Nicolò, Palmieri Giovanni, Querini Alba, Sazzini Giancarlo, Squarzoni Mauro, Terlizzi Flavia, Tommasini Noemi, Ottari Stefano;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno, in seconda convocazione.

Ai sensi degli artt.12 e 21 dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il costituito signor **CEVENINI Marco**, che chiama me notaio a fungere da Segretario.

Iniziandosi la trattazione del punto 1) all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente all'assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere all'adozione di vari adeguamenti dello Statuto in vigore, che risale al 30 giugno 2003, anche al fine di conformarsi agli obblighi di cui al Codice del Terzo Settore, D.Lgs.n. 177/2017, come aggiornato dal D.Lgs.n. 105/2018, inserendo in apertura una premessa storica.

Il Presidente ricorda preliminarmente che il Consiglio Direttivo della Confraternita ha predisposto un nuovo testo di Statuto il giorno 7 maggio 2019 e che è ora necessario che la presente assemblea ufficializzi e approvi con verbalizzazione notarile, tale nuovo testo.

Entrando in alcuni dettagli il Presidente espone come appaia indispensabile: ampliare gli Organi della Confraternita con l'introduzione dell'Organo di Controllo; inserire, accanto ai Confratelli, anche la figura dei Volontari con attività non occasionale; apportare un'ampia serie di piccole modifiche sistematiche o anche solo lessicali, senza minimamente snaturare la sostanza e lo spirito che ha improntato la costituzione e la successiva evoluzione della Confraternita.

In particolare nel Titolo IV verrebbero spostati in fondo allo Statuto gli articoli relativi all'Assistente Ecclesiastico, mentre il titolo V verrebbe scomposto in due titoli, il V e il VI.

E' quindi opportuno procedere alla modifica, all'integrazione e all'adattamento di vari articoli dello Statuto vigente ed in particolare gli articoli da 1 a 7, da 9 a 15, da 17 a 24, da 26 a 29 nonché l'introduzione dei nuovi articoli 30, 31, 32, 33 e 34.

Il Presidente, a questo punto, illustra agli intervenuti, limitatamente ai singoli articoli da modificare, una proposta di nuovo testo di statuto, all'uopo predisposto e inviato in visione a tutti i Confratelli, ed invita l'Assemblea a deliberare in merito all'adozione dell'intero testo di statuto.

L'Assemblea, udito l'esposto della Presidente, con voti unanimi espressi per alzata di mano, delibera:

- 1) di adottare tutte le variazioni dello Statuto, nel senso sopra illustrato dal Presidente;
- 2) di approvare l'intero nuovo testo di Statuto della Confraternita, come sopra proposto dal Presidente e già approvato dal Consiglio Direttivo il 7 maggio 2019, composto di n.ro 34 (trentaquattro) articoli, Statuto che io Notaio ritiro ed allego al presente verbale sotto la **lettera "A"**.

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dall'Associazione.

Sull'altro essendovi da deliberare sull'unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente passa, quindi, alla trattazione degli altri argomenti in discussione in sede ordinaria, senza l'assistenza di me Notaio, essendo le ore 11 comparente consente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR n. 679/2016 per i soli fini connessi al presente atto, per i soli fini connessi al presente atto.

S'è omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avuta dal comparente, annuente l'Assemblea.

Del che faccio constare col presente verbale, che io Notaio, in presenza dell'Assemblea, ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 10,05.

Consta di due fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me, per sei pagine sin qui.

F.to: Marco Cevenini

" GIACOMO ZEBBINI Notaio



ALLEGATO "A" al n. 2385 DI FASCICOLO

STATUTO

(BOZZA APPROVATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 07/05/2019)

Premessa

La Confraternita della Misericordia in Bologna

- è sorta come associazione di Pubblica Assistenza fondata per disposizioni di ultima volontà del fu N.H. Dottor Circolame Gioanetti in data 3 gennaio 1908 - 5 gennaio 1908 25 aprile 1909, depositate in atti del Regio Notaio Baravelli Dott. Aristido addì 15 giugno 1909 e con disposizione 10 febbraio 1909 depositata con atto dello stesso Notaio addì 18 ottobre 1909;

- è sorta nel territorio del centro cittadino di Bologna, dove il Venerabile don Giuseppe Redotti fu testimone e guida all'amore verso i poveri, nella seconda metà del XIX° secolo:

- è stata giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto 6 ottobre 1911 e ha annoverato fra i suoi soci molti testimoni della cristiana carità, fra cui il Venerabile don Orlindo Marelia;

- è istituzione a base associativa che fonda le proprie attività su prestazioni personali e volontarie dei soci, e come tale riconosciuta dal decreto Regione EmiliaRomagna n°636 del 16 ottobre 1980.

- intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alla Misericordia nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

TITOLO I.

Norme fondamentali

ART.1 - È costituita in Bologna l'Associazione Ento del Terzo Settore denominata "Confraternita della Misericordia in Bologna ODV" con sede in strada Maggiore n. 13, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione a), Organizzazioni di Volontariato.

La Confraternita della Misericordia, attiva nell'Archidiocesi di Bologna è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-301 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

La Confraternita della Misericordia in Bologna ODV (in seguito denominata Confraternita) è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle Opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II. L'Associa-

zione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ART.2 - La Confraternita ha per scopo di assistere e soccorrere i colpiti da disgrazie e i malati poveri con strumenti di natura sanitaria e non sanitaria, nessuno escluso, anche in collaborazione con altre organizzazioni aventi finalità simili e/o istituzioni pubbliche competenti in materia assistenziale o del soccorso.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o principale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale nonché di promozione umana anche in rapporto dialettico con le Istituzioni pubbliche, le seguenti attività:

- l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto, affinché si affermi la "civiltà dell'amore",
- gli interventi e le prestazioni sanitarie,
- gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali o socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati ospedalizzati e non, agli anziani e ai bisognosi in genere,
- l'alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi.
- l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza e infermità, o a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito, nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti, o il sostegno a distanza.
- l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti.

La Confraternita può compiere anche attività diverse da quelle di cui all'art.5 del D.lgs. 117/2017, come aggiornato dal D. Lgs. 105/2018, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- l'onoranza dei defunti;
- le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti o società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti e società, purché risultino strumentali al perseguimento degli scopi statutari.
- ogni altra attività secondaria stabilita dal Consiglio Direttivo, purché risulti strumentale al perseguimento degli scopi statutari.

ART.3 - La prestazione delle Opere di Misericordia è in tutto gratuita e fatta per solo spirito di cristiana Carità.

Le cariche
Sono Organi
del Confraternita
gano di
La Confraternita
zione di
nica e d

ART.4 -
scopi di
a) con i
zione, c
da arred
b) con
fosse per
c) con i
d) con i
nale e re
Le attiv
teresse d
ne dalle
le con:
e) i prov
che attra
ra commer
tuto;
f) i redd
g) le att
te parteci
nomica ne
perseguim
La Confr
tilli e av
le attiv
di solidar

ART.5 - Po
ta persone
Confratelli
a) profess
b) avere s
Possono es
che person
denominato
ta morale
istituzion
nita.
La Confrat
fratelli e
in modo non



Le cariche della Confraternita sono elettive e gratuite.

Sono Organi sociali della Confraternita: l'Assemblea Generale dei Confratelli, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo e l'Assistente Ecclesiastico.

La Confraternita assiste chiunque lo richieda, senza distinzione di culto religioso, di nazionalità, di appartenenza etnica o di opinioni politiche.

ART.4 - La Confraternita provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art.2 coi seguenti mezzi:

- a) con il Pio Legato Gioanetti, patrimonio iniziale di fondazione, costituito dall'immobile "Casa Gioanetti" in Bologna e da arredi inventariati;
- b) con le volontarie oblazioni o liberalità o lasciti che fosse per ottenere;
- c) con i contributi di cui all'art.11;
- d) con i proventi da convenzioni secondo la normativa nazionale e regionale.

Le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzate con:

- e) i proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto;
- f) i redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- g) le altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutarî.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi statutarî di solidarietà sociale.

TITOLO II.

Dei Confratelli e dei Volontari

ART.5 - Possono essere ammessi a far parte della Confraternita persone, senza distinzione di sesso, di seguito denominati Confratelli, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) professare la Religione Cristiana Cattolica Apostolica
- b) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

Possono essere ammessi alle attività della Confraternita anche persone, senza distinzione di sesso, che per brevità si denominano Volontari, che abbiano sempre tenuto buona condotta morale e civile e che condividano le finalità caritative e istituzionali, nonché le modalità operative della Confraternita.

La Confraternita tiene due distinti registri: uno per i Confratelli e uno per i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del Confratello o del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al Confratello o Volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La qualifica di Confratello o Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita.

La Confraternita non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominato, a Confratelli, Volontari, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo Statuto, apposito Regolamento per disciplinare diritti e doveri dei Confratelli e dei Volontari.

ART.6 - Sulla richiesta di ammissione di un nuovo Confratello, presentato da due Confratelli, delibera con giudizio motivato e inappellabile di ammissione o diniego il Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione scritta al richiedente.

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale o comunicazione telematica, dal quale risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarne il contenuto.

ART.7 - I Confratelli e i Volontari godono degli stessi diritti sociali rispetto alla Confraternita, ad eccezione del diritto di voto, di elezione e di accesso ai libri sociali, che spettano unicamente ai Confratelli. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

Ai Confratelli e ai Volontari compete il diritto e incombe l'obbligo di prestare servizio attivo nelle opere di misericordia che rientrano nelle finalità della Confraternita.

Speciali riconoscimenti possono essere contemplati nel Regolamento a favore di quei Confratelli che abbiano dato prova di singolare zelo e pietà.

ART.8 - La Confraternita può iscrivere fra i propri membri col titolo di Confratelli Onorari, tutti coloro che, al di fuori della Confraternita stessa, si siano resi benemeriti per grandi opere di beneficenza, per atti di segnalata carità o speciali benemerenze verso di essa.

ART.9 - Tutti, Confratelli o Volontari, hanno diritto alla

prestazioni
la Confr
Alla mo
della Co

ART.10

tenuto r
apparten
re è de
dei pr
inappell

ART.11

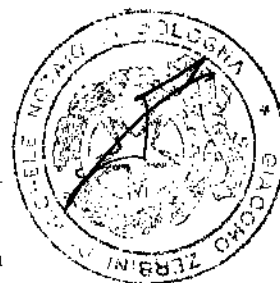
buto ann
modi sta
Confrate
contribu
biano pa
giustific
Il contr

ART.12

dai Voio
altro Co
te o, in
In caso
siede l'A
partenen
la presid

ART.13

a) elegge
revocare
il Sogget
b) confer
cui all'a
in conform
c) delibe
sti dall'
rettivo;
d) delibe
pluriennal
dalle rela
e) deliber
lative all
f) delibe
nonchè sus
economiche
g) deliber
h) deliber
i) deliber
davione de



prestazione delle opere di misericordia che sono il fine della Confraternita, in forma gratuita.

Alla morte di ogni iscritto o beneficiario è celebrata a cura della Confraternita una Santa Messa di suffragio.

ART.10 - Sono espulsi dalla Confraternita coloro che abbiano tenuto notoria cattiva condotta o, se Confratelli, cessino di appartenere alla Religione Cattolica. La competenza a decidere è dell'Assemblea, che si esprime a maggioranza semplice dei presenti e con voto segreto. La decisione è inappellabile.

ART.11 - Ogni Confratello è tenuto al pagamento di un contributo annuale, fissato dal Consiglio Direttivo, nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento. Sono radiati dal Registro dei Confratelli coloro che si siano resi morosi nei pagamenti dei contributi per un tempo superiore ai due anni, o che non abbiano partecipato a tre successive Assemblee generali senza giustificato motivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

TITOLO III.

Dell'Assemblea Generale

ART.12 - L'Assemblea Generale è composta dai Confratelli e dai Volontari, senza possibilità di farsi rappresentare da altro Confratello o Volontario, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede l'Assemblea il Consigliere presente più anziano per appartenenza alla Confraternita; a parità di questa condizione, la presidenza spetta al più anziano di età.

ART.13 - Spetta all'Assemblea Generale:

a) eleggere e revocare il Consiglio Direttivo e nominare e revocare l'Organo di Controllo o, ove previsto dalla Legge, il Soggetto incaricato della revisione dei conti;

b) conferire ai Confratelli gli speciali riconoscimenti di cui all'art.7 secondo comma, e nominare i Confratelli Onorari in conformità all'art.8;

c) deliberare sull'espulsione degli iscritti nei casi previsti dall'art.10 dello Statuto e su proposta del Consiglio Direttivo;

d) deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche anche pluriennali e approvare il bilancio di esercizio, corredato dalle relazioni del Presidente e dell'Organo di Controllo;

e) deliberare sulle liti da intentare e da sostenere, non relative alla gestione ordinaria;

f) deliberare sull'accettazione di lasciti e pie donazioni, nonché sugli investimenti di capitali o sulle nuove attività economiche connesse a quelle istituzionali;

g) deliberare sulle modificazioni al presente Statuto;

h) deliberare sulle trasformazioni del patrimonio immobiliare;

i) deliberare sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione della Confraternita;

j) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare sugli altri oggetti stabiliti dalla legge.

ART.14 - L'Assemblea Generale si raduna in via ordinaria due volte ogni anno, di norma la domenica successiva alla Pasqua (marzo-aprile) e l'ultima domenica dell'anno liturgico (novembre - dicembre), per deliberare sul bilancio di esercizio e sulle linee programmatiche.

Nella sessione primaverile vengono presentate per l'approvazione la relazione morale del Presidente e dell'Organo di Controllo nonché il bilancio di esercizio e in quella autunnale si provvede al rinnovo delle cariche scadute, a norma del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, nonché all'approvazione delle linee programmatiche.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, sia per iniziativa del Presidente sia per domanda sottoscritta e motivata da almeno un quinto dei Confratelli o della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, sia su richiesta dell'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto al Consiglio Direttivo.

ART.15 - La convocazione delle Assemblee deve essere firmata dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice presidente, e comunicata ai Confratelli e ai Volontari insieme all'ordine del giorno, almeno 48 ore prima del giorno fissato per l'assemblea, in prima e seconda convocazione, anche con l'utilizzo di strumenti telematici.

Le deliberazioni dell'Assemblea, per essere valide, devono prendersi con la presenza della metà più uno dei Confratelli in prima convocazione, con la presenza di almeno dieci Confratelli nelle assemblee di seconda convocazione. Queste dovranno tenersi alla distanza di almeno tre giorni da quelle di prima convocazione. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Non possono essere oggetto di riforma dello Statuto, se non ad unanimità di voti, gli articoli 1, 2 e 3 che definiscono i fini istituzionali della Confraternita.

Le deliberazioni per la fusione o la scissione o la trasformazione o lo scioglimento e liquidazione della Confraternita sono compiutamente individuate al Titolo VI.

ART.16 - Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto: hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

ART.17 - I processi verbali delle deliberazioni devono contenere il riassunto delle discussioni avvenuto intorno ai singoli oggetti discussi; essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei Confratelli abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. I detti processi verbali sono stesi dal Segretario, firmati da lui, dal Presidente o da chi presiede l'Assemblea e' sensi

dell'ar
sliche
ve dovr

Del Co

ART.18

costitu
siglier
dall'As
I Consi
no di a
rielett
durano
Cni è m
quanto
l compo
rispetti

ART.19

Direttiv
la carica
Confrate
il paga
Consigli
ta per
alla Co
nel Con
verso d
grado e
telli no
cato del
Non sono
no dalla
che poli

ART.20

a)
zione
si dell'
b)
strazione
rendite;
c)
to - un
laborazio
parte am
Confrater
nonchè,
golare te
sporre la
dalla non

dell'art.12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche tramite affissione nella bacheca dell'associazione, o-
ve dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

TITOLO IV.

Del Consiglio Direttivo, del Presidente, dell'Organo di Controllo e dell'Assistente Ecclesiastico

ART.18 - La Confraternita è retta da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente e dal Vice Presidente, da sei Consiglieri e da un Segretario, tutti singolarmente designati dall'Assemblea a scrutinio segreto e ai termini dell'art.14.

I Consiglieri durano in carica tre anni e decadono per turno di anzianità in numero di due ogni anno e potranno essere rieletti. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Chi è nominato in surrogazione straordinaria rimane in carica quanto dovrebbe normalmente starvi il surrogato.

I componenti del Consiglio rimangono in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio.

ART.19 - Non possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo della Confraternita - e se già eletti decadono dalla carica - coloro i quali abbiano una lite pendente con la Confraternita o abbiano debiti verso essa o siano in mora con il pagamento della quota associativa. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di iscrizione alla Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, Confratelli con legami fra loro, o verso dipendenti, di coniugio, di parentela fino al quarto grado e d' affinità fino al secondo grado, nonché con Confratelli nominati nell'Organo di Controllo e/o Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo e decadono dalla carica se eletti, i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

ART.20 - E' di spettanza del Consiglio Direttivo:

a) iscrivere all'associazione i Confratelli e provvedere alla loro radiazione ai sensi dell'art.11;

b) provvedere all'amministrazione dei beni della Confraternita e all'erogazione delle rendite;

c) nominare - eventualmente - un Incaricato, anche non iscritto, che provveda, in collaborazione con il Presidente o il Segretario, a curare la parte amministrativo-contabile di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti di competenza, nonché, con la collaborazione del Segretario, a curare la regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e a predisporre la bozza di bilancio di esercizio nelle forme previste dalla normativa vigente;

- d) deliberare i regolamenti d'amministrazione e di servizio interno;
- e) assumere, sospendere e licenziare i dipendenti e stipulare convenzioni per prestazioni d'opera;
- f) predisporre il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla normativa vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) garantire che non siano in alcun modo ceduti né alienati i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita o di proprietà di altri Soggetti di cui la Confraternita abbia avuto incarico di custodia dalle Autorità competenti;
- h) tenere i libri delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo, nonché i registri dei Confratelli e dei Volontari;
- i) regolare le eventuali attività diverse di cui all'art.2 dello Statuto;
- j) curare l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati all'Assistente Ecclesiastico;
- l) deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la Confraternita e che non siano di competenza dell'Assemblea Generale dei Confratelli, ai termini dell'art.13.

ART.21 - Spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente:

- a) la rappresentanza legale della Confraternita;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese;
- d) sovrintendere all'attività delle strutture organizzative della Confraternita, gestire la corrispondenza ufficiale o sottoscrivere gli atti e i documenti;
- e) prendere in caso d'urgenza tutte le misure reclamate dalle circostanze ed informare tosto il Consiglio Direttivo per la ratifica.

ART.22 - In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, dirige le riunioni del Consiglio Direttivo il Consigliere presente più anziano per appartenenza alla Confraternita, a parità di questa condizione, la presidenza spetta al più anziano di età. In assenza del Segretario, chi presiede provvede alla sua sostituzione.

ART.23

straord
mestre
richied
per dor
interve
o, in s
nenti i
almeno

ART.24

vento c
delibera
ranza a

ART.25

segreto
questior

ART.26

riassunt
getti d
dichiar
abbia in
Il verba
ha presi
Il Segre
ventuale

disposiz
delle li

ART.27 -

117/2017
delibera
persone,
i compit
Esso tic
L'Organo
scade al

ART.28 -

tolo gra
trollo,
Organo s
primo de
quelli m
membro s
chi spec
Confrater
senti ser
l'incaric

ART.29 -

Diocesano
Rappresen
nita per

ART.23 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno una volta al trimestre nei giorni fissati dal Presidente; le altre quando lo richieda un'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da cinque componenti. L'invito ad intervenire alle riunioni deve essere firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, comunicato ai componenti il Consiglio Direttivo, insieme all'ordine del giorno, almeno 48 ore prima del giorno fissato per le riunioni.

ART.24 - Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento di almeno cinque membri del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

ART.25 - Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto; hanno luogo a voto segreto solo quando si tratti di questioni concernenti persone.

ART.26 - Il verbale delle deliberazioni deve contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Esso deve fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

Il verbale è steso dal Segretario e firmato da lui e da chi ha presieduto la riunione.

Il Segretario collabora inoltre con il Presidente e con l'eventuale incaricato di cui all'art.20 lettera c), per la predisposizione del bilancio di esercizio e nella preparazione delle linee programmatiche.

ART.27 - Nelle circostanze previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, la Confraternita nomina, con delibera assembleare, un Organo di Controllo, composto da tre persone, di cui almeno due confratelli, a cui sono attribuiti i compiti previsti dalla legge.

Esso tiene anche il libro delle proprie riunioni.

L'Organo di controllo dura in carica quanto il Presidente e scade al termine del mandato del Presidente.

ART.28 - Tutti gli incarichi degli Organi sociali sono a titolo gratuito, ad eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo, e durano quanto indicato agli art. 18 e 27. Ove in un Organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli mancanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli Organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ART.29 - L'Assistente Ecclesiastico è nominato dall'Ordinario Diocesano di Bologna su proposta del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita devono fare espressa menzione del parere dell'Assistente Ecclesiastico.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo e all'Assemblea dei Confratelli con pieno diritto di voto, nonché alle riunioni eventualmente indotte dal Collegio Nazionale dei "Correttori", organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Presiede le funzioni sacre e le feste religiose.

TITOLO V.

Avvertenze e norme generali d'Amministrazione

ART.30 - I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, o del Presidente o di un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo o del Vicepresidente o di un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo. I pagamenti a distanza tramite sistemi telematici sono disposti, mediante l'uso di codici di sicurezza, sotto la responsabilità e il controllo del Presidente o del Vice Presidente.

ART.31 - Un apposito Regolamento regola il funzionamento dei servizi caritativi di assistenza della Confraternita e provvede al suo ordinamento amministrativo, contabile, disciplinare e religioso. Esso viene approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.

TITOLO VI.

Modifiche, scioglimento e liquidazione della Confraternita

ART.32 - L'Assemblea straordinaria, con la partecipazione e la maggioranza previsti dall'art.33, delibera sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, C.C.I.

ART.33 - La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non quando si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi dal Presidente senza indugio a tale esclusivo scopo.

Per la delibera di scioglimento occorre la presenza dei tre quarti dei Confratelli e il voto unanime dei presenti.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che potrà intervenire all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

ART.34

tre liq
telli.

Con la
ternita,
devolut
vità is
ni cont
decision

ART.34 - Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra i Confratelli.

Con la delibera di scioglimento, i beni residui della Confraternita, previo parere dell'Organo competente per legge, sono devoluti ad altro Ente del Terzo Settore, con analoga attività istituzionale e analoghe finalità, secondo le indicazioni contenute in questo Statuto. Il Presidente comunicherà la decisione al predetto Organo competente.

F.to: Marco Covenini

" GIACOMO ZERBINI, Notaio

**Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge,
che si rilascia in carta libera per uso fiscale**

Bologna, li 28 MAG. 2019



Firma